

389854

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----ooO(O)Ooo-----

Prot.n. 2030
Ufficio AMM.VO

Brindisi, li 18 DIC. 1959

con l'appt. Gaetano

Al Sig.

Comunari Teodoro
Via Imperatore Adriano scala A/8
Brindisi

OGGETTO: Assegnazione di alloggi in locazione semplice.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in Via Imperatore Adriano lotto 15 scala A interno 6.
Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.25.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto Via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi" per l'ammontare di £. 22.242- come appresso dovute:

- | | |
|---|-----------------|
| a) - Mensilità di fitto e servizi dal <u>10.12.1959</u> al <u>10.1.1960</u> | |
| £. <u>1410</u> vano x vani <u>4.25</u> | £. <u>5.943</u> |
| b) - Canone consumo acqua normale | " <u>450</u> |
| c) - Contributo nelle spese di illuminazione alle scale | " <u>45</u> |
| d) - I. G. E. 3% su a) | " <u>180</u> |

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO

- | | |
|---|------------------|
| e) - Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) .. | " <u>6.698-</u> |
| f) - Deposito spese contrattuali | " <u>20.094</u> |
| T o t a l e | £. <u>1.500</u> |
| | £. <u>22.242</u> |

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il subito corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.

IL PRESIDENTE

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o del denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. TOMMASI TEODORO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. A/6 del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 6095 mensili anticipate 111880

Reddito catastale esclusa la rivalutazione 1496

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 23 Agosto 1963

col. foglio Registro Atti privati, ed esatte lire Settecento

(8) Bollo a carico del

CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

" V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(5) ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. TOMMASI TEODORO

hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8 62
esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento nA/6 del 15° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 6095 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

, addì

27 agosto 1962



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 7 AGO 1962

19 al N. 2433

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo del CASSIERE

(*) IL DIRETTORE REGGENTE

(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

*) L'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e condazioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. TOMMASI Teodoro
Lotto 15^e Scala A Int. 6
Via Imperatore Adriano
BRINDISI

Oggetto: Regularizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 6.941.=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 7123

Brindisi, li 7 Aprile 1961

AL SIG. Touman Teodoro

Lotto 15° Scala A Int. 6

Via M. Achione

Brindisi

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.434 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.25 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 6.928 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.434</u> vano per vani <u>4.25</u>	£. <u>6.095</u>
b- Canone consumo acqua normale.....	£. <u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale.....	£. <u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....	£. <u>183</u>
	<u>6.928</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si dà comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.

011 12410
onlocost / nomuat
0 A 021
cno / n0A .k
in bound

2P.1

89P.2

2P0.2
002
021
E81
89P.2

2S.1

WEN.A

WEN.A

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0(0)0oo-----

VERBALE di CONSEGNA

Il sottoscritto _____
dell'appartamento sito in _____
Via _____ n. _____ piano _____
int. _____ nel prendere in possesso i locali assegnatigli di-
chiara di avere visitato l'alloggio e di averlo trovato in per-
fetto stato ed adattato all'uso convenuto.-

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato in
perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a
regola d'arte e che i sottoelencati impianti ed accessori sono
in buone condizioni di funzionamento.-

O s s e r v a z i o n i :

F I R M A

Stemmiati Antonio

I. A. C. P.	Brindisi
PROT. N.	2436
Brindisi, li	30 NOV 1959

Istituto
 Spett. ~~Com. Aut.~~ Autonomo
 base Regolari
 Brindisi

Il sottoscritto Tommasi Gennaro
 di Salvatore, abitante a Brindisi al
 la via Imperatore Adriano 15:
 sotto scala A interno 8, si permette
 fare presente a Codesto Spett. Ente
 quanto appresso:

Avendo saputo che nello stesso
 abitato sopra descritto, si dovrà
 rendere libero un appartamento
 al primo piano, chiede cortese-
 mente, che possa usufruire di
 tale appartamento, lasciando, inten-
 de, quello da lui occupato attualmente
 sito al 2° piano.

Le ragioni che lo spingono a
 tale cambio sono: Avendo ben
 3 figli tutti inferiori a 10 anni di
 solito uscendo dalla porta d'entra-
 ta, se non si sta bene accorti finisco-
 no per ruggolare le scale, oppure
 sulla terrazza che trovarsi a
 pochi scalini di distanza,

AA. 90
 Imperatore
 Gennaro
 Tommasi

questo anche perché essendo stato
l'ultimo ad entrare nell'istituto
suddetto non ho avuto quella
possibilità di scegliere un'appa-
mento con una piccola veranda
dove i bambini possono stare
a giocare ed anche per tante
altre piccole comodità che io
essendo stato l'ultimo, con giusta
ragione, non ho potuto trovare.

Sicuro che questo Ist.
Istituto prenderà in consi-
derazione tale mia supplica
e restando in fiduciosa attesa
Ringrazio sentitamente

Giuseppe Spadaro

Brescia 29-11-59